REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1 Scopo e finalità

Il presente regolamento stabilisce e disciplina le modalità operative con cui Advantix spa applica l'istituto del Whistleblowing così come previsto, da ultimo, dal D.lgs. n. 24/2023 in conformità alle linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea

2 Ambito soggettivo

I soggetti ai quali sono riconosciute le tutele della nuova disciplina sono i seguenti:

- tutti i dipendenti con qualsiasi contratto di lavoro in essere
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico
- i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- i candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- ex dipendenti ovvero ex collaboratori dell'azienda ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione
- gli azionisti

3 Ambito oggettivo

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Advantix spa.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ritiene, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse; si deve trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Sono meritevoli di segnalazione i seguenti comportamenti:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e violazione del modello organizzativo 231
- Violazioni del diritto dell'Unione Europea: in particolare illeciti di cui all'Allegato della direttiva (UE) 2019/1937 e, anche se non indicati, se relativi ai seguenti settori: appalti

pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati dalla normativa vigente

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina le segnalazioni:

- legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'integrità dell'ente
- in materia di sicurezza e difesa nazionale
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc

4 Contenuto formale della segnalazione

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati

E' utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5 Canali interni di segnalazione

Advantix spa, in conformità alla normativa vigente, ha istituito due canali interni di segnalazione, uno per le segnalazioni orali e uno per le segnalazioni scritte.
La scelta sul tipo di segnalazione da utilizzare è rimessa alla discrezione del segnalante.

Per quanto concerne la segnalazione orale, il segnalante può richiedere un incontro diretto con il Gestore della segnalazione al fine di effettuare la segnalazione; tale incontro può essere richiesto contattando il Gestore al recapito telefonico indicato nell'allegato 1.

Il Gestore, ricevuta la segnalazione ed entro 7 giorni, è tenuto a programmare un incontro con il segnalante. Il contenuto della segnalazione verbale viene trascritto dal Gestore e firmato da quest'ultimo e dal segnalante.

Per quanto concerne invece la segnalazione scritta, essa avviene mediante l'invio di una lettera raccomandata da trasmettere al gestore della segnalazione all'indirizzo indicato nell'allegato 1: in particolare, per quanto concerne l'utilizzo della posta raccomandata, la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento d'identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta (da trasmettere quindi al Gestore della segnalazione) riportando all'esterno la dicitura "riservata al Gestore della segnalazione".

6 Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Il segnalante può presentare la propria segnalazione all'ANAC tramite il canale di segnalazione messo a disposizione della suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

7 Gestione della segnalazione; adempimenti preliminari.

Il Gestore della segnalazione, una volta ricevuta la segnalazione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione stessa.

Tale avviso sarà inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione; ove manchi tale indicazione e dunque in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing.

Il Gestore della segnalazione dovrà preliminarmente valutare la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione.

Per quanto riguarda la procedibilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore della segnalazione dovrà verificare se il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Il Gestore della segnalazione, ritenuta la segnalazione procedibile, dovrà poi valutarne l'ammissibilità alla luce dei requisiti indicati nel precedente art. 4.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Gestore della segnalazione potrà procedere all'archiviazione della stessa, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione potranno essere prese in considerazione dal Gestore della segnalazione, il quale dovrà previamente registrarle e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

8 Gestione della segnalazione; istruttoria e accertamento della segnalazione.

La fase di accertamento consiste nello svolgimento di apposite verifiche mirate sulla segnalazione, verifiche che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati, anche tramite richiesta di integrazioni al segnalante, se individuato e se necessario.

Il Gestore della segnalazione, nel condurre tali verifiche, potrà avvalersi dell'ausilio di figure/funzioni interne dell'azienda o di professionisti/consulenti tecnici esterni, a seconda dell'oggetto della segnalazione.

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della segnalazione potrà:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti; al Gestore della segnalazione non compete infatti alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e ai successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Il Gestore della segnalazione, entro tre mesi dalla segnalazione stessa, dovrà comunicare al segnalante alternativamente:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere (nel caso in cui

l'attività di accertamento non si possa concludere nel termine di tre mesi); in quest'ultimo caso, dovrà essere poi comunicato al segnalante l'esito dell'accertamento.

Il Gestore della segnalazione è tenuto a documentare l'intero processo di gestione della segnalazione, mediante supporti cartacei e/o informatici, e a conservare tutta la relativa documentazione al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni.

9 Riservatezza

La società, nel predisporre e rendere effettivi i propri canali di segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

10 Divieto di ritorsione e misure di protezione

Advantix spa non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del segnalante, del segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Resta ferma la possibilità per il segnalante di poter comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

11 Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del segnalato, se le segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del segnalante, se sono effettuate segnalazioni in mala fede;
- nei confronti del responsabile, se sono violati i principi di tutela previsti nel presente regolamento ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le segnalazioni.

12 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003.
I dati personali che manifestamenti non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

13 Informazione e formazione

Il presente regolamento è diffuso tramite caricamento sul sito internet aziendale e tramite ogni altro strumento ritenuto opportuno.

Advantix spa promuove un'attività di comunicazione, informazione e formazione in merito al presente regolamento, per assicurare la più efficace applicazione dello stesso e la più ampia conoscenza della disciplina in materia di segnalazioni.

ADVANTIX SPA
Via San Giuseppe Lavoratore, 24
I - 37040 ARCOLE (Verona)
Tel. +39-0457636585/591 - Fax 0457636551
P. IVA: 01209000239

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

Allegato I

Vengono incaricati come Gestori delle segnalazioni whistleblowing i due membri esterni dell'Organismo di Vigilanza 231: avv. Francesca Benini e avv. Gianmarco Tosetto

Per le segnalazioni orali di cui al regolamento (art. 5) potranno quindi essere utilizzati, alternativamente, i seguenti recapiti telefonici:

avv. Francesca Benini 045.8350931

avv. Gianmarco Tosetto 340.3248099

Per le segnalazioni scritte di cui al regolamento (art. 5), esse potranno essere inviate, alternativamente, ai seguenti recapiti:

avv. Francesca Benini, via Butturini n. 12 37126 Verona

avv. Gianmarco Tosetto, viale Nino Bixio n. 2 37126 Verona